CAMERA DEI DEPUTATI N. 783-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

E DAL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
(SCOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(LONGO)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(NICOLAZZI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

E COL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
(GULLOTTI)

Presentato il 7 novembre 1983

—

Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, recante interventi urgenti per le zone colpite dal bradisismo dell'area flegrea e dal terremoto del 1980

Presentato alla Presidenza il 30 novembre 1983

NOTA: Testo approvato dalla IX Commissione permanente Lavori pubblici il 29 novembre 1983. Il relatore Balzardi è stato autorizzato dall'Assemblea il 29 novembre 1983 a riferire oralmente.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, recante interventi urgenti per le zone colpite dal bradisismo dell'area flegrea e dal terremoto del 1980.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, recante interventi urgenti per le zone colpite dal bradisismo dell'area flegrea e dal terremoto del 1980.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, recante interventi urgenti per le zone colpite dal bradisismo dell'area flegrea e dal terremoto del 1980.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, recante interventi urgenti per le zone colpite dal bradisismo dell'area flegrea e dal terremoto del 1980, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al primo comma, dopo la parola: « urbanizzazione » *sono aggiunte le seguenti*: « primaria e secondaria »;

al primo comma, le cifre: « 400 miliardi » *e* « 300 miliardi » *sono sostituite dalle seguenti*: « 420 miliardi » *e*: « 320 miliardi »;

al primo comma, sono aggiunte infine le seguenti parole: « fermi restando gli interventi programmati o in corso di realizzazione delle amministrazioni statali, ordinarie e straordinarie, nonché regionali »;

dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Le opere di edilizia residenziale e di urbanizzazione di cui al comma precedente sono realizzate sulla base di un apposito piano, articolato per parti funzionali. Il piano, che potrà localizzare le opere di urbanizzazione secondaria anche in zone esterne a quelle previste per gli insediamenti residenziali, è approvato dal comune di Pozzuoli con le procedure d'urgenza che saranno fissate con ordinanza del Ministro per la protezione civile entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« 1-*ter*. A valere sulla predetta autorizzazione di spesa, una quota di 40 miliardi è finalizzata ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, ivi compresa la corresponsione delle indennità di espropriazione, determinate ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, nonché, fino al limite di 5 miliardi, a studi, progettazioni e sperimentazioni »;

dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« 1-*quater*. Il Ministro per la protezione civile predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno schema di ordinanza per gli interventi finalizzati al recupero. Il consiglio comunale di Pozzuoli, nel termine di trenta giorni dalla ricezione, esprime il proprio parere. Il Ministro per la protezione civile adotta l'ordinanza su conforme parere del consiglio comunale »;

dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« 1-*quinquies*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Regione Campania provvede all'attribuzione dei fondi per l'edilizia convenzionata e agevolata alla predetta data non ancora ripartiti, con priorità per le cooperative assegnatarie di aree in piani di zona del comune di Pozzuoli »;

il sesto comma è soppresso.

All'articolo 5:

capoverso, la cifra: « 1.200 miliardi » *è sostituita dalla seguente*: « 1.220 miliardi »;

al secondo comma, la cifra: « 200 miliardi » *è sostituita dalla seguente*: « 220 miliardi ».

Il Ministro per la protezione civile presenta al Parlamento, entro il 30 giugno 1984, e successivamente ogni sei mesi, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

Decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 305 del 7 novembre 1983.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di realizzare un piano di edilizia industrializzata per la sistemazione dei nuclei familiari di Pozzuoli rimasti senza tetto per effetto del bradisismo in atto nell'area flegrea, di salvaguardia dei beni culturali della medesima area nonché di adottare ulteriori provvedimenti per le zone terremotate della Campania e della Basilicata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, delle finanze e per i beni culturali e ambientali;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Per far fronte alle esigenze abitative, ivi comprese le necessarie opere di urbanizzazione, conseguenti al fenomeno bradisismico dell'area flegrea, è autorizzata la complessiva spesa di lire 400 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1983 e di lire 300 miliardi nell'anno 1984.

2. All'onere relativo all'anno 1983 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti nel conto corrente di tesoreria intestato alla Cassa depositi e prestiti, denominato « Cassa depositi e prestiti – Apporto dello Stato per mutui decennali destinati all'acquisizione ed urbanizzazione aree – Articolo 3 legge 25 marzo 1982, n. 94 ». Resta conseguentemente ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il Ministro del tesoro, in deroga all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è autorizzato ad effettuare il prelevamento di cui al precedente comma 2, nonché ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per l'iscrizione dello stanziamento di lire 100 miliardi nell'anno 1983 in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo al medesimo anno finanziario, per il successivo versamento al fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938.

4. All'onere di lire 300 miliardi relativo all'anno 1984 si provvede quanto a lire 200 miliardi mediante i prestiti esteri di cui al comma 2 del successivo articolo 5 e quanto a lire 100 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 8315 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, restando conseguentemente ridotti i capitoli n. 601 dell'entrata e n. 526 della spesa del bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per il predetto anno finanziario. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ed a provvedere al successivo versamento al fondo di cui al precedente comma 3.

5. Le suddette riduzioni che con il presente articolo vengono apportate alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, ed alla legge 12 febbraio 1981, n. 17, saranno reintegrate nell'anno 1985 in sede di legge finanziaria dell'anno medesimo.

6. Le eventuali somme non utilizzate per le finalità del presente articolo restano accreditate al fondo di cui al precedente comma 3. Non si applica l'articolo 4 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938.

ARTICOLO 2.

1. All'articolo 3-*duodecies* del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 883, il termine « 31 dicembre 1985 » è sostituito da quello « 31 dicembre 1983 ».

2. Il CIPE, nella ripartizione dei fondi di cui all'articolo 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219, tiene conto dei maggiori oneri conseguenti per effetto del precedente comma 1.

3. Restano in vigore, fino al 31 dicembre 1985, le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875.

ARTICOLO 3.

1. I soggetti che nell'anno solare 1983 effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi imponibili o non soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, e sucecssive modificazioni, comprese quelle non soggette, ai sensi dell'articolo 2, lettera *l*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per un ammontare complessivo superiore a 15 milioni di lire, devono comunicare al competente ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto, entro il 31 gennaio 1984, l'ammontare delle suddette operazioni non soggette all'imposta, suddiviso per aliquota applicabile, registrate nell'anno 1983, ai sensi degli articoli 23 e 24 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. L'obbligo relativo alla comunicazione sussiste anche per i soggetti che effettuano nell'anno solare 1983 acquisti ed importazioni di beni e servizi con l'imposta sul valore aggiunto detraibile ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o non soggetti all'imposta ai sensi dell'articolo 2, lettera *l*), del medesimo decreto e dell'articolo 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, registrati nel medesimo anno ai sensi dell'articolo 25 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per un ammontare complessivo superiore al limite stabilito nel precedente comma 1. I cennati soggetti devono indicare distintamente per aliquota applicabile l'ammontare delle operazioni non soggette ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità relative alla comunicazione di cui ai precedenti commi 1 e 2. L'omessa o inesatta comunicazione è punita con la sanzione prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. L'articolo 77 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è abrogato.

ARTICOLO 4.

1. Il Ministro per i beni culturali ed ambientali, ferme restando le competenze del Ministro dei lavori pubblici, sulla base di un programma di interventi, è autorizzato ad effettuare spese, nel limite complessivo di lire 5.000 milioni, per la salvaguardia, la protezione, il recupero ed il restauro di beni culturali, statali e non statali, interessati dal fenomeno bradisismico dell'area flegrea.

2. L'onere di cui al precedente comma 1 grava sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del presente decreto.

ARTICOLO 5.

1. Il terzo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, è così integrato:

« Per ulteriori finanziamenti degli interventi, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro da lui designato, può far ricorso, con le modalità di cui al predetto articolo 15-*bis*, anche ad altri prestiti esteri, nel limite massimo complessivo di lire 1.200 miliardi, le cui rate di ammortamento per gli anni 1984-1985 gravano sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni ».

2. A valere sulle disponibilità indicate nel precedente comma 1, una somma pari a lire 200 miliardi è destinata all'attuazione dei programmi abitativi di cui all'articolo 1 del presente decreto.

ARTICOLO 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1983.

PERTINI

CRAXI — SCOTTI — GORIA — LONGO — NICOLAZZI — VISENTINI — GULLOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.